

CENTRO DI ACCOGLIENZA VINCENZIANO ODV
Piaggia di Murello n 25 – Arezzo
Codice Fiscale/Partita IVA 92075920519



Verbale di Assemblea Straordinaria del 7 luglio 2022

In data 7 luglio 2022, alle ore 21,00, si è riunita presso la sede sociale in Arezzo, Piaggia di Murello n. 25, l'Assemblea dell'Associazione "CENTRO DI ACCOGLIENZA VINCENZIANO", per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore a seguito delle osservazioni formulate dal servizio welfare, educazione e servizi al cittadino del Comune di Arezzo con nota prot 93144 del 24/6/2022
- 2) Varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, il signor Claudio Rossi, il quale chiama alle funzioni di segretario il signor Stefano Menguzzo.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti tutti gli associati iscritti nel registro dei volontari. Pertanto **dichiara l'Assemblea validamente costituita** ed atta a deliberare validamente in sede di prima convocazione.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

Premesso:

- che con verbale dell'assemblea del 24 agosto 2021 si provvedeva a modificare lo statuto sociale per adeguarlo alla Riforma del Terzo Settore;
 - che in data 27 agosto 2021 n. 2331 serie 3 si provvedeva alla registrazione di tale verbale presso l'ufficio del Registro di Arezzo e successiva trasmissione al servizio welfare educazione e servizi al cittadino del Comune di Arezzo per completare la trasmissione dei dati nel Portale Runtz delle ODV iscritte nei Registri Regionali secondo i termini previsti dall'art. 31 comma 1 del D.M. 106/2021
 - che con nota 93144 del 24 giugno 2022 il servizio competente del Comune di Arezzo rilevava alcune criticità nello statuto approvato tali da non permettere l'iscrizione dell'Ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
 - che pertanto si è resa necessaria la convocazione di questa assemblea straordinaria per deliberazione la modifica del Statuto per adeguarlo a quanto previsto dalla norma per consentire successivamente l'iscrizione dell'Ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- Tutto ciò premesso il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di modifica dello Statuto relativamente agli artt 7 e 8 ed all'inserimento dall'art 9 bis che sono le seguenti

Art. 7 – Organi sociali

Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'associazione:

- ***Assemblea generale degli iscritti***
- ***Consiglio Direttivo***
- ***Collegio dei revisori***

ART. 8 - Assemblea generale

L'assemblea generale degli iscritti può essere ordinaria o straordinaria.

Il consiglio deve convocare l'assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l'anno entro il trenta Aprile.

Inoltre può convocare quando crede necessario altre assemblee ordinarie o straordinarie.

La convocazione avviene tramite avviso scritto contenente la data e l'ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l'ordine del giorno, da inviare ad ogni iscritto almeno sette giorni prima. L'assemblea è formata da tutti i soci ed è presieduta dal presidente del Consiglio direttivo e in caso di sua assenza dal vicepresidente. Nel caso di assenza di entrambi l'assemblea elegge un proprio Presidente. Il presidente dell'Assemblea nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe. L'assemblea può essere sia ordinaria che straordinaria. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla

presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all'ordine del giorno.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quanto sono presenti o rappresentanti almeno i tre quarti degli Associati/volontari iscritti. Le delibere dell'Assemblea straordinaria sono valide se approvate con il voto favorevole della metà più uno degli Associati. Qualora si debba decidere per lo scioglimento dell'associazione Il Consiglio Direttivo dovrà convocare un'assemblea straordinaria per la quale occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Ogni delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti.

Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto al voto.

Ogni socio ha diritto ad un voto. E' ammessa una sola delega per ciascun Associato

L'assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione e in particolare: -

- ***nomina e revoca i componenti degli organi sociali;***
- ***nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;***
- ***approva il bilancio e rendiconto preventivi e consuntivi, delle relazioni annuali del consiglio direttivo ;***
- approvazione dei programmi dell'attività da svolgere
- redazione-modifica – revoca di regolamenti interni
- deliberazioni su ricorso presentato da un socio che è stato espulso: la deliberazione dell'assemblea è inappellabile

delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- ***delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;***
- ***approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;***
- ***delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;***
- ***delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.***

Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell'assemblea redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

Nello statuto viene inserito l'art. 9 Bis che disciplina il funzionamento

ART. 9 bis Funzionamento Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 2 dei suoi membri. È convocato mediante lettera o email contenente l'ordine del giorno, inviati 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza..

L'adunanza del consiglio direttivo è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente.

In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza dei due terzi dei Consiglieri in Carica .

Le Deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei Consiglieri Presenti; a parità di voto, prevale quello di chi lo presiede.

Vengono altresì proposte semplici modifiche necessaria per l'adeguamento dello statuto alle norme previste per dal D.Lgs 117/2017 per l'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le organizzazioni di volontariato dal Codice del Terzo settore, dato che l'intenzione è quella di mantenere la tipologia di ODV.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità delibera di approvare le modifiche il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

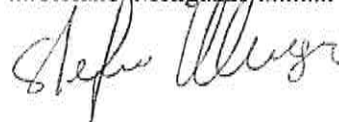
Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (ex art.82, commi 3 e 5 del Codice del Terzo settore- D.Lgs 117/2017".

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore .22,00

Il Presidente
....Claudio Rossi



Il segretario verbalizzante
....Stefano Menguzzo



AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio di AREZZO
Registrato il 05 AGO 2022
N. 2206 Vol. 23 Serie 3
Percetti Euro 0,00

Per la Direzione
CAVARETTO
Stefano Franceschetti



STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
CENTRO DI ACCOGLIENZA VINCENZIANO ODV

ART. 1- Costituzione

L'Associazione di volontariato denominata "CENTRO DI ACCOGLIENZA VINCENZIANO ODV" più avanti chiamata per brevità associazione, con sede in Arezzo, persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale, e riunisce persone che intendono vivere la solidarietà e la carità cristiana secondo il Vangelo.

L'Associazione opera nel rispetto dei principi del D. lgs. 117/2017 e successivo D. lgs. 105/2018, è apartitica, ha struttura democratica e non persegue fini di lucro.

L'Associazione svolge prevalentemente in favore di terzi la propria attività, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

Per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale è utilizzato il patrimonio sociale.

ART. 2 - Identità

Il Volontariato Vincenziano si ispira al modello del proprio fondatore, San Vincenzo Dè Paoli; opera in comunione con i pastori della Chiesa; riconosce nel Superiore Generale della Congregazione della Missione l'Assistente Generale dell'Associazione, nei Sacerdoti della Missione gli animatori della spiritualità vincenziana e nelle Figlie della Carità le sue storiche e naturali collaboratrici.

L'associazione è apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza del fine di lucro anche indiretto, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali (Consiglio direttivo, collegio dei revisori, ecc.) vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali (Presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere ecc.) vengono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri di organi sociali devono essere soci.

ART. 3 – Finalità

L'associazione opera in maniera specifica, con prestazioni non occasionali di volontariato per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione ha infatti per scopo:

- la promozione umana e cristiana delle persone e delle famiglie in situazione di disagio;
- la lotta contro le povertà materiali e spirituali e le cause che le determinano;
- l'incontro personale con il fratello nel suo ambiente di vita senza alcuna discriminazione, con interventi immediati di aiuto quando la situazione lo richieda.

La disciplina dell'ordinamento interno, la struttura di governo e la composizione e il funzionamento

degli organi sociali dei GVV sono improntati al rispetto dei principi di democraticità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

L'Associazione svolge in via esclusiva le attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, con riferimento a interventi e servizi sociali (lettera a comma 1); prestazioni socio-sanitarie (lettera c comma 1); educazione e formazione (lettera d comma 1); beneficenza (lettera u comma 1); promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali (lettera w comma 1).

ART. 4 – Metodo

Per perseguire gli scopi sopraindicati, l'associazione realizza i seguenti interventi:

- collaborare strettamente con la società civile e con la Chiesa locale e universale;
- favorire la ricerca sui problemi della povertà e della sofferenza e sui mezzi per rispondere, nel contesto attuale, alle aspirazioni dei più poveri;
- assicurare ai suoi membri l'informazione e la formazione culturale, spirituale, sociale e tecnica necessaria ad un'azione rispondente ai bisogni reali;
- programmare e realizzare interventi concreti, progetti e servizi per le persone e le famiglie in difficoltà, anche quelli denominati Servizi Speciali di ascolto, accoglienza e sostegno organizzati in apposite strutture.

Per il perseguimento delle proprie finalità e la realizzazione delle attività, l'Associazione si avvale in modo determinante delle prestazioni personali, volontarie e gratuite degli aderenti.

Tutte le cariche sociali sono gratuite ed elettive; gli eletti durano in carica quattro anni e possono essere rieletti per un ulteriore quadriennio.

ART. 5 – Sede e organizzazione territoriale

L'Associazione ha sede in Arezzo.

ART. 6- Soci

Possono far parte dell'associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati.

La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell'associazione.

Il Consiglio direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando la sua decisione.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'associazione.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il consiglio direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti. Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello

svolgimento della stessa.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente articolo. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale per una (o più) annualità;
- dimissioni;
- espulsione con provvedimento motivato dal consiglio direttivo per i seguenti motivi: grave inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali di una certa gravità arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione.

Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci durante la quale l'espulso potrà proporre le proprie controdeduzioni.

La quota associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Gli aderenti dell'associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro, dipendente o autonomo.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta e comunque il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

I soci hanno il diritto e l'obbligo di partecipare agli organi indicati dal presente Statuto e di votare, anche con delega in conformità con quanto in esso previsto.

ART. 7 – Organi sociali

- Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'associazione:
- Assemblea generale degli iscritti
- Consiglio Direttivo
- Collegio dei revisori –

-ART. 8 - Assemblea generale

L'assemblea generale degli iscritti può essere ordinaria o straordinaria.

Il consiglio deve convocare l'assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l'anno entro il trenta Aprile. Inoltre può convocare quando crede necessario altre assemblee ordinarie o straordinarie. La convocazione avviene tramite avviso scritto contenente la data e l'ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l'ordine del giorno, da inviare ad ogni iscritto almeno sette giorni prima. L'assemblea è formata da tutti i soci ed è presieduta dal presidente del Consiglio direttivo e in caso di sua assenza dal vice-presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'assemblea elegge un proprio Presidente. Il presidente dell'Assemblea nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe (3 al massimo per ogni socio).

L'assemblea può essere sia ordinaria che straordinaria. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all'ordine del giorno.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentanti almeno i

tre quarti degli Associati/volontari iscritti. Le delibere dell'Assemblea straordinaria sono valide se approvate con il voto favorevole della meta più uno degli Associati. Qualora si debba decidere per lo scioglimento dell'associazione Il Consiglio Direttivo dovrà convocare un'assemblea straordinaria per la quale occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Ogni delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti.

Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto al voto.

-Ogni socio ha diritto ad un voto. E' ammessa una sola delega per ciascun Associato

-L'assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione e in particolare: -

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- approva il bilancio e rendiconto preventivi e consuntivi, delle relazioni annuali del consiglio direttivo;

- approvazione dei programmi dell'attività da svolgere

- redazione-modifica – revoca di regolamenti interni

- deliberazioni su ricorso presentato da un socio che è stato espulso

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

L'assemblea dei soci in seduta straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell'assemblea redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

ART. 9 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da 3 membri (Presidente o vice-presidente segretario tesoriere) e si riunisce di norma una volta al mese. Il Consiglio direttivo dura in carica per quattro anni e può venire rieletto.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Compiti del Consiglio direttivo:

E' di pertinenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione. In particolare e tra gli altri sono compiti del Consiglio direttivo:

- eseguire le delibere dell'assemblea;

- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'assemblea;

- predisporre il rendiconto annuale;

- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;

- deliberare circa l'ammissione dei soci;

- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;

- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

-ART. 9 bis Funzionamento Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta

da almeno 2 dei suoi membri, È convocato mediante lettera o email contenente l'ordine del giorno, inviati 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza..

L'adunanza del consiglio direttivo è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente.

In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza dei due terzi dei Consiglieri in Carica
Le Deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei Consiglieri Presenti.

ART. 10 – Presidente

I compiti principali del Presidente sono:

- rappresentare l'associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto della stessa;
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio direttivo;
- deliberare spese in nome e per conto dell'associazione al di fuori di quanto stabilito dall'assemblea e dal Consiglio direttivo per un importo massimo deciso ogni anno dall'Assemblea ordinaria;
- deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell'assemblea dei soci o del Consiglio direttivo o di altro organo dell'associazione.

ART. 11- Collegio dei Revisori

Il collegio dei revisori è nominato dall'assemblea dei soci composto da tre membri effettivi e due supplenti. I membri del collegio possono essere eletti anche tra i non soci. Dura in carica per tre ed è rieleggibile. La carica di revisore è incompatibile con quella di membro del consiglio direttivo

Il collegio, che partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo, senza però potere di voto, svolge le seguenti funzioni:

- verifica della legittimità delle operazioni del Consiglio direttivo e dei suoi membri;
- verifica periodica della cassa, dei documenti e delle registrazioni contabili con conseguente redazione del verbale;
- verifica dei rendiconti consuntivo e preventivo annuali prima della loro presentazione all'Assemblea;
- redazione della Relazione annuale al Rendiconto consuntivo e sua presentazione all'assemblea;

Il Collegio dei revisori è previsto obbligatoriamente se vengono superati i parametri di cui all'art 31 del Codice del Terzo Settore.

Nel caso sia previsto la presenza del Collegio dei revisori è necessario che tutti i componenti siano iscritti nell'albo dei revisori dei conti.

Nel caso vengano superati i parametri di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore è necessario dotarsi anche dell'Organo di Controllo

Art. 12 – Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

provvede al disbrigo della corrispondenza;

è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio e del Consiglio direttivo.

Art. 13 – Tesoriere

Il Tesoriere:

predispone il rendiconto di cassa e lo schema dei bilanci consuntivo e preventivo che presenta al Consiglio nazionale entro il mese di aprile;

provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese.

Art. 14 – Libri sociali

L'Associazione "CENTRO DI ACCOGLIENZA VINCENZIANO ODV" adotta i libri sociali in conformità a quanto disposto dall'art. 15 del D. lgs n. 117/2017 e le scritture contabili previste dall'art. 13 del D. lgs. n. 117/2017 e si conforma alle altre norme eventualmente applicabili. Agli associati spetta il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta da inviarsi al Segretario nazionale con un preavviso di almeno 10 giorni.

ART. 15 – Entrate e patrimonio sociale

Le entrate della associazione sono costituite da:

- contributi dei soci;
- contributi di privati;
- contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- Entrate da raccolta fondi;
- entrate da attività secondarie e strumentali ai sensi dell'art. 6 del codice del terzo settore

Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:

- beni mobili e immobili;
- donazioni, lasciti o successioni.

ART. 16 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale della associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Il consiglio direttivo presenta annualmente entro il trenta Aprile all'Assemblea la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso e quello preventivo per l'anno in corso. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere depositati nella sede della organizzazione dieci giorni prima della convocazione dell'assemblea affinché i soci possano prenderne visione.

Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita della associazione ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 17 – Bilancio di esercizio e bilancio sociale

L'Associazione redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, se il bilancio con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate è inferiore a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa in conformità a quanto disposto dall'art. 13 del D.lgs. n. 117/2017.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del codice del terzo settore a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Nei casi previsti dalla legge, l'Associazione redige annualmente il Bilancio sociale secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e ne dà adeguata

pubblicità anche attraverso il deposito presso il Registro unico nazionale del terzo settore e la pubblicazione nel proprio sito internet, ed anche l'informativa sociale in conformità all'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017.

ART. 18 – L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dal Decreto ministeriale 107/2021. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 19 – Estinzione e scioglimento

L'Assemblea nazionale **Gruppi di Volontariato Vincenziano – AIC Italia ODV** di San Vincenzo De Paoli, a cui aderisce l'associazione, prende atto, in seduta straordinaria, appositamente convocata dal Presidente nazionale, o, in mancanza, dal Vice Presidente nazionale più anziano o da un decimo dei soci, dello scioglimento dell'associazione deliberata secondo le modalità di cui all'art. 8 del presente Statuto

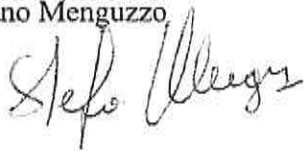
In caso di scioglimento, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, i beni residui saranno devoluti ad altro ente del Terzo Settore, che persegue finalità analoghe, su proposta dall'Assemblea nazionale o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, nelle modalità previste dall'art. 9 del D. Lgs. 117/ 2017.

Art. 20 – Norme finali

Per quanto non diversamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Codice del Terzo Settore e in quanto compatibili, alle norme del Codice Civile.

Arezzo 7 luglio 2022

Il segretario
Stefano Menguzzo



Il Presidente
Claudio Rossi



